



Regolamento dei Riconoscimenti ai fini sportivi delle DSA

Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI
con deliberazione n° 1454 del 30/11/2011

PARTE PRIMA
DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE - NOZIONE

Articolo 1
Definizione

1. Le Discipline Sportive Associate (di seguito DSA) sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, costituite dalle associazioni e società sportive e, nei singoli casi previsti dagli Statuti in relazione alla particolare attività anche dai singoli tesserati riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale su istanza di parte, al termine dell'Osservatorio, come di seguito disciplinato. Ad esse ed ai loro affiliati e tesserati si applicano le disposizioni dello Statuto del CONI, in particolare quelle del Titolo V.

PARTE SECONDA
NUOVE DISCIPLINE SPORTIVE (NDS)

Articolo 2
Osservatorio – Cenni

1. Il CONI, ai fini del riconoscimento delle DSA, prevede una fase denominata "Osservatorio" allo scopo di valutare, monitorare e verificare la consistenza, le caratteristiche e l'evoluzione delle organizzazioni correlate alle nuove discipline sportive che ne fanno richiesta presenti sul territorio nazionale e che rappresentano un fenomeno identificato e significativo con potenzialità di sviluppo.
2. L'inserimento nell'Osservatorio della disciplina sportiva che ne faccia espressa richiesta, denominata nel proseguimento come Nuova Disciplina Sportiva (NDS), avverrà con comunicazione ufficiale da parte della Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi al termine dell'esame istruttorio sulla base della documentazione allegata all'istanza.
3. Con la presentazione dell'istanza di inserimento nell'Osservatorio, la NDS accetta ed autorizza formalmente l'attività ricognitiva e di monitoraggio che potrà realizzarsi sia nella fase preliminare che in quella stessa di Osservatorio anche con sopralluoghi presso la sede dell'organizzazione, con la presenza alle manifestazioni da essa organizzate e con ogni altra forma di raccolta di informazioni e documentazioni utili.
4. In caso di sussistenza di più organizzazioni riferite alla medesima disciplina sportiva l'inserimento nell'Osservatorio quali NDS potrà essere disposto per tutti i soggetti purché gli stessi abbiano fatto espressa istanza e posseggano idonea documentazione dei requisiti previsti.

Articolo 3

Requisiti per l'inserimento nell'Osservatorio

1. La NDS per essere inserita nell'Osservatorio, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, deve fornire elementi generali sulla natura e pratica della disciplina sportiva di riferimento che attestino il rispetto dei principi fondamentali della Carta Olimpica, tra cui:
 - a) la disciplina praticata non deve prevedere forme di competizione a carattere estremo, così da condurre le performance a livelli di prestazione psicofisica tali da comportare concretamente, nell'obiettivo specifico o/e nella modalità attuativa stessa della pratica sportiva, la messa a rischio dell'integrità psicofisica dei praticanti;
 - b) non deve avere un carattere di simulazione o di mimesi, sia pure incruenta, di finalità belliche, prebelliche e/o paramilitari;
 - c) non deve presupporre, incoraggiare o prevedere, anche indirettamente, l'uso della violenza;
 - d) la pratica deve avere la prevalenza della componente competitivo - agonistica e motorio - atletica, un gesto tecnico-sportivo elaborato e complesso, tale da richiedere dei piani gradualmente e progressivamente di avviamento, formazione, specializzazione ed aggiornamento degli atleti.
 - e) i regolamenti sportivi devono prevedere sistemi di gioco e di partecipazione tali da evitare possibili degenerazioni assimilabili a giochi d'azzardo.
2. La NDS deve essere un'associazione senza fine di lucro costituita da sole associazioni e società sportive ovvero da associazioni e società sportive e da singoli tesserati la cui attività sportiva continuativa sia dimostrabile nei 2 anni precedenti la presentazione dell'istanza di inserimento nell'Osservatorio.
3. L'atto costitutivo della NDS deve risultare redatto almeno 2 anni prima della data di presentazione della domanda di inserimento nell'Osservatorio; la sede, il rappresentante legale e l'organo di gestione e di controllo interno devono essere identificati.
4. Il numero di associazioni affiliate deve essere almeno pari a 50 (cinquanta) e distribuite in almeno una regione per ciascuna area territoriale (nord, centro sud ed isole); il numero di atleti tesserati, inclusi quelli inquadrati nelle categorie giovanili, deve essere almeno 1.000 (mille).
5. La struttura organizzativa deve assicurare al proprio interno il rispetto delle regole democratiche nella composizione degli organi, nella formazione delle decisioni e nella partecipazione all'attività sportiva, nonché alle disposizioni emanate dal CONI.
6. La NDS deve possedere autonome capacità di autofinanziamento dell'attività sportiva e del funzionamento dell'organizzazione rintracciabili nei bilanci e non prevedere fini di lucro.
7. La NDS non deve risultare associata/affiliata a nessuna FSN/DSA. Tale impedimento non si estende ai propri affiliati.
8. La disciplina sportiva praticata dalla NDS non sia tra quelle la cui competenza sia stata già attribuita dalla Giunta Nazionale ad altra

Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Disciplina Sportiva Associata (DSA).

9. La pratica e le competizioni la cui titolarità deve fare capo esclusivamente alla NDS, non devono avere un carattere occasionale ma prevedere forme periodiche e programmate di incontri a livello nazionale ed eventualmente anche internazionale sulla base di un calendario di gara ufficiale che preveda l'organizzazione e lo svolgimento regolare e sistematico di Campionati italiani.
10. La pratica della disciplina deve basarsi su una normativa tecnica codificata, identificabile ed accessibile a tutti i praticanti conforme a quella internazionale, se esistente.
11. La NDS deve prevedere ed adottare le adeguate iniziative ed i necessari controlli per prevenire e reprimere il fenomeno del doping in conformità alla normativa sportiva e statale vigente.

Articolo 4

Richiesta inserimento nell'Osservatorio - Formalità dell'istanza

1. La domanda di inserimento nell'Osservatorio deve essere presentata su carta intestata della NDS a firma del legale rappresentante e contenere a pena di irricevibilità, i seguenti allegati:
 - a) Delibera dell'assemblea nazionale della NDS di assenso all'avvio del percorso di riconoscimento presso il CONI in copia conforme autenticata;
 - b) Atto costitutivo e Statuto vigente in copia conforme autenticata;
 - c) Regolamenti attuativi dello Statuto con copia del provvedimento dell'organo statutariamente competente all'approvazione;
 - d) Regolamenti tecnici sportivi in copia conforme autenticata;
 - e) Relazione illustrativa dell'organizzazione in cui si descrive la natura della disciplina, la sua storia, l'attività svolta, le competizioni regionali, nazionali ed internazionali, i risultati conseguiti, negli ultimi due anni, distinguendo il settore giovanile, la presenza di strutture territoriali, il numero di società affiliate e di soggetti tesserati, le funzioni degli organi di giustizia, se esistente la federazione internazionale di riferimento e l'elenco dei Nazioni che vi aderiscono, a firma autenticata del legale rappresentante.
 - f) Indirizzo, riferimenti telefonici e di posta elettronica della NDS e del Presidente pro-tempore per le comunicazioni ufficiali;
 - g) Bilanci (consuntivo e, se previsto, preventivo) degli ultimi due esercizi;
 - h) Attestazione dell'affiliazione alla Federazione Internazionale di riferimento o, in subordine, alla Federazione Europea, se esistenti, con copia della ricevuta del pagamento della quota per l'anno in corso;
2. La domanda, completa degli allegati, deve essere presentata alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi, il quale svolge attività istruttoria, anche chiedendo informazioni ed all'esito presenta una proposta di accoglimento o di diniego alla Giunta Nazionale

Articolo 5

Funzionamento dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio potrà protrarsi a far data dalla comunicazione dell'avvenuto inserimento della NDS nell'Osservatorio stesso, fino ad un massimo di 5 anni.
2. Durante tale periodo le NDS sono tenute a sviluppare la propria organizzazione sul piano normativo, organizzativo e tecnico-sportivo in conformità alle normative vigenti CONI e nel rispetto delle consuetudini del sistema sportivo nazionale.
3. In caso di sussistenza di più NDS per la/e stessa/e disciplina/e sportiva/e, nel periodo dell'Osservatorio, le parti sono tenute ad attivarsi realizzando le iniziative più efficaci per la riunificazione in un unico soggetto giuridico.
4. Le NDS dovranno trasmettere al CONI, nei 30 gg. successivi alla loro approvazione e comunque al termine di ciascun anno sportivo come individuato nei rispettivi Regolamenti:
 - a) conferma dei dati identificativi della NDS con particolare riguardo alla sede legale, recapiti postali, riferimenti telefonici e di posta elettronica;
 - b) i Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dagli organi statutariamente competenti;
 - c) le variazioni intervenute ai Regolamenti attuativi con relativo provvedimento di approvazione da parte dei competenti organi;
 - d) i verbali delle assemblee ordinarie e/o straordinarie eventualmente indette per il rinnovo/integrazione delle cariche a livello centrale e/o territoriale;
 - e) elenco aggiornato degli affiliati e dei tesserati;
 - f) relazioni sull'attività sportiva nazionale ed internazionale programmata e svolta, con particolare riguardo a quella giovanile ed all'attività di formazione dei settori tecnici;
 - g) ogni altra notizia utile al monitoraggio dell'organizzazione che il competente Ufficio del CONI richiederà.
5. La mancata trasmissione della documentazione nei 120 giorni successivi ai termini previsti senza giustificati motivi determina, con decisione della Giunta Nazionale, l'esclusione dalla fase di Osservatorio e la NDS potrà presentare una nuova richiesta di inserimento non prima dei 12 mesi successivi.
6. Allo scadere dei 5 anni (60 mesi) di Osservatorio, qualora la NDS non abbia maturato i requisiti ovvero non abbia proposto istanza di riconoscimento ai fini sportivi in qualità di DSA, la fase dell'Osservatorio s'intenderà comunque conclusa e nei successivi 3 anni (36 mesi) la NDS non potrà presentare una nuova richiesta di inserimento nell'Osservatorio.

PARTE TERZA PERCORSO DI RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

Articolo 6

Riconoscimento della DSA - cenni

1. Il riconoscimento ai fini sportivi di una DSA è competenza del Consiglio Nazionale sulla base del Titolo V dello Statuto del CONI e del presente Regolamento. Durante la fase di Osservatorio la NDS può presentare domanda di riconoscimento ai fini sportivi in qualità di DSA sperimentale. Sono previste due distinte categorie: una di associazione sperimentale ad una FSN/DSA effettiva ed una associazione sperimentale diretta al CONI. Nel caso di Associazione sperimentale ad una FSN/DSA effettiva questa nei 2 anni successivi potrà divenire Settore Federale. Nel caso di Associazione sperimentale al CONI sono previste due ulteriori qualifiche successive "provvisoria" ed "effettiva". Soltanto le DSA effettive possono chiedere, al termine dell'iter procedurale, il riconoscimento in qualità di FSN.
2. Il Consiglio Nazionale riconosce una sola DSA per ciascuno sport che non sia già oggetto di una FSN o di una DSA.
3. Nel caso di concorso tra domande di riconoscimento provenienti da più NDS per la medesima disciplina, falliti i tentativi di unificazione attivati nel corso della fase dell'Osservatorio, il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, può riconoscere DSA sperimentale la NDS sulla base dei seguenti elementi: numero di soggetti tesserati ed affiliati, attività sportiva nazionale ed internazionale svolta, struttura organizzativa e diffusione sul territorio. Qualora le caratteristiche in comparazione fossero di analogo rilievo, il Consiglio Nazionale ha facoltà di riconoscere la NDS che risulta affiliata da almeno 1 anno (12 mesi) alla Federazione Internazionale di riferimento se essa è membro effettivo dell'organismo riconosciuto dal CIO che raggruppa le Federazioni Internazionali (attualmente Sport Accord).

Articolo 7

Classificazione del Riconoscimento delle DSA

1. La NDS, nel corso della fase di Osservatorio e comunque non prima dei due anni, può presentare l'istanza di riconoscimento ai fini sportivi in qualità di Disciplina Sportiva Associata:
 - a) ad una FSN/DSA effettiva se ne ha ottenuto parere favorevole allegando la relativa delibera del Consiglio Federale FSN/DSA effettiva presso cui si chiede l'associazione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 9;
 - b) al CONI se la disciplina sportiva organizzata non sia riconducibile a quelle già regolamentate dalle FSN o dalle DSA, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 9;
2. L'istanza di associazione ad una FSN/DSA Effettiva è proponibile, nel caso siano sussistenti congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) tra le discipline sportive organizzate dalla NDS e quelle della FSN/DSA Effettiva esista affinità sportiva;
 - b) la Federazione Internazionale di riferimento della NDS, se esistente, sia diversa da quella/e della FSN/DSA Effettiva;

- c) la delibera del Consiglio Federale della FSN/DSA effettiva contenga l'assenso motivato a svolgere il ruolo di tutor della NDS con l'impegno ad inglobarla quale settore federale al termine dei due anni successivi.
3. L'istanza di associazione diretta al CONI è proponibile nel caso siano sussistenti congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) la NDS organizza uno sport che non sia riconducibile agli sport già regolamentati dalle FSN o dalle DSA;
 - b) la NDS risulta affiliata da almeno 1 anno (12 mesi) alla Federazione Internazionale di riferimento membro effettivo dell'organismo riconosciuto dal CIO che raggruppa le Federazioni Internazionali (attualmente Sport Accord).

Articolo 8

Qualifiche del riconoscimento delle DSA

1. Le DSA sono inquadrare nelle seguenti qualifiche: sperimentale, provvisoria, effettiva.
2. Le DSA Sperimentali possono essere associate alle FSN/DSA Effettive oppure al CONI.
3. Le DSA Provvisorie ed Effettive possono essere associate solo al CONI.
4. La qualifica "sperimentale" ha la durata di due anni trascorsi i quali:
 - a) la DSA associata alla FSN/DSA Effettiva:
 - 1) confluisce in qualità di settore federale nella FSN/DSA Effettiva associante cessando di esistere come organismo autonomo, con delibera della FSN/DSA Effettiva associante e dell'associata con il conseguente obbligo di adeguamento statutario;
 - 2) in alternativa ha facoltà di presentare alla Giunta Nazionale CONI richiesta motivata di trasferimento di associata al CONI nella stessa qualifica di sperimentale con propria deliberazione e deliberazione di nulla osta della FSN/DSA Effettiva associante
 - b) la DSA associata al CONI:
 - 1) se in possesso dei requisiti previsti all'art. 10 può presentare istanza alla Giunta Nazionale CONI per il conseguimento della qualifica di "provvisoria";
 - 2) in carenza dell'istanza per il conseguimento della qualifica di "provvisoria", oppure in carenza dei requisiti per l'ulteriore avanzamento, alla DSA si applica il provvedimento di revoca del riconoscimento del Consiglio Nazionale CONI su proposta della Giunta Nazionale CONI.
5. La qualifica "provvisoria" ha la durata di 4 anni trascorsi i quali la DSA automaticamente passa alla qualifica di "effettiva".
6. La qualifica DSA "effettiva" permette, trascorsi minimo 4 anni, se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 21 dello Statuto del CONI di presentare istanza per il riconoscimento ai fini sportivi in qualità di Federazione Sportiva Nazionale.

Articolo 9

Requisiti per il riconoscimento DSA sperimentale

1. Per il riconoscimento ai fini sportivi in qualità di DSA Sperimentale è necessario che:
 - a) la NDS abbia concluso la prevista fase di Osservatorio recependo le norme sportive nazionali e internazionali anche in materia di doping.
 - b) la NDS si impegna ad adeguare entro tre mesi dall'avvenuto riconoscimento, a pena di decadenza, il proprio statuto ed i regolamenti alle disposizioni del CONI.
 - c) alla NDS risultino regolarmente affiliate, con diritto di voto, al momento della presentazione della domanda non meno di 70 (settanta) associazioni/società sportive dilettantistiche di cui all'art.90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, con un numero di atleti tesserati, inclusi quelli nelle categorie giovanili, non inferiore a 3.000 (tremila).
 - d) sia presente una struttura territoriale organizzata conforme ai Principi Fondamentali degli Statuti emanati dal Consiglio Nazionale CONI in almeno 8 (otto) regioni e 40 (quaranta) province con almeno 1 società affiliata in ogni provincia.
 - e) la NDS risulti affiliata da almeno 1 anno (dodici mesi) alla Federazione Internazionale di riferimento. Nel caso di più discipline sportive indicate nello Statuto, almeno la metà + 1 devono essere riconducibili a Federazioni Internazionali membri effettivi di Sport Accord.
 - f) la NDS sia in grado di autofinanziarsi.
 - g) sia svolta sul territorio nazionale regolare attività sportiva a carattere promozionale, amatoriale e agonistica sulla base di un calendario ufficiale che preveda l'organizzazione regolare e sistematica di Campionati Italiani distinti anche per le eventuali categorie giovanili.
 - h) siano attuati programmi di formazione degli atleti e dei tecnici e delle altre figure specialistiche per l'inquadramento nei Ruoli Tecnici previsti dai Regolamenti.
 - i) sia prevista la partecipazione alle manifestazioni internazionali nonché ai Campionati Europei e Campionati Mondiali.
 - j) siano adottate le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimenti disciplinari a carico di tesserati, affiliati come stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO.

Articolo 10

Requisiti per il riconoscimento DSA Provvisoria

1. Per il riconoscimento ai fini sportivi in qualità di DSA Provvisoria è necessario che:
 - a) alla DSA associata al CONI Sperimentale siano regolarmente affiliate, con diritto di voto, al momento della presentazione della domanda non meno di 100 (cento) associazioni/società sportive dilettantistiche di cui all'art.90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, con un numero di iscritti tesserati non inferiore a 4.000 (quattromila).

- b) attraverso il bilancio consuntivo dell'anno precedente la data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, sia confermata la capacità di autosufficienza finanziaria.
- c) sia presente una struttura territoriale organizzata in almeno 10 (dieci) regioni e 60 (sessanta) province con almeno 1 affiliata a provincia.
- d) La Federazione Internazionale di riferimento risulti riconosciuta direttamente dal CIO. Nel caso di più discipline sportive indicate nello Statuto, almeno la metà + 1 devono essere ricondotte a Federazioni Internazionali riconosciute direttamente dal CIO.

Articolo 11 **Effetti del Riconoscimento quale DSA**

1. Con il riconoscimento in qualità di DSA si acquisisce il diritto di riportare la dicitura, e l'utilizzo del logo CONI secondo le direttive stabilite dal CONI per la gestione integrata dell'immagine del proprio logo. Tale diritto, se non diversamente disposto, non è cedibile a terzi né ai propri affiliati e tesserati.
2. La DSA, a partire dall'anno successivo a quello del riconoscimento, potrà usufruire dei contributi economici da parte del CONI secondo quanto disposto con apposita deliberazione della Giunta Nazionale.
3. Gli affiliati a far data dalla delibera godranno del riconoscimento ai fini sportivi CONI provvisorio che dovrà essere perfezionato mediante l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche nei termini indicati dalla specifica normativa.
4. Le DSA sono tenute al rispetto delle norme sportive nazionali e internazionali anche in materia di doping e sono altresì tenute a vigilare su quanto sopra anche nei confronti dei loro affiliati e tesserati.

Articolo 12 **Modalità delle istanze**

1. L'istanza di riconoscimento ai fini sportivi, le richieste di avanzamento nelle successive qualifiche e le altre domande previste nel presente Regolamento devono essere presentate alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi a firma del legale rappresentante autenticate e corredate da deliberazione dell'organo statutariamente competente.

PARTE QUARTA **DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE (DSA)**

Articolo 13 **Scissione di DSA**

1. La Giunta Nazionale, su richiesta motivata della DSA Provvisoria e/o Effettiva, può autorizzare la sua scissione.

2. In caso di scissione autorizzata dalla Giunta Nazionale, le discipline differenziate, autonome e indipendenti possono richiedere il riconoscimento, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento:
 - a) come DSA Provvisorie se provenienti da Effettive;
 - b) come DSA Sperimentali se provenienti da Provvisorie.

Articolo 14

Fusione ed Incorporazione di DSA

1. Il Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale può autorizzare la fusione di 2 o più DSA condivisa tra i soggetti interessati - escludendo quelli nella qualifica Sperimentale. Il nuovo soggetto federativo potrà essere riconosciuto come DSA nella massima qualifica cui appartiene uno dei due soggetti d'origine.
2. Il Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale può autorizzare l'incorporazione, concertata tra i soggetti, di una DSA o di un settore di essa da parte di altra DSA, comunque di qualifica superiore, anche senza alcuna variazione nella denominazione ma con la modifica statutaria della stessa DSA incorporante.
3. La fusione o l'incorporazione può essere deliberata fermo restando la sussistenza congiunta delle seguenti condizioni:
 - a) consenso degli affiliati coinvolti mediante assunzione di specifica delibera nelle assemblee nazionali delle DSA coinvolte, svoltesi non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della richiesta di fusione o incorporazione;
 - b) convergenza tra le caratteristiche e qualità psico-fisiche delle discipline sportive emersa nello sviluppo delle rispettive DSA e/o utilizzo di aree di attività comuni con attrezzature compatibili.

Articolo 15

Revoca DSA provvisorie ed effettive

1. Il Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale delibera la revoca del riconoscimento alle DSA Effettive e provvisorie qualora non siano confermati i requisiti richiesti.
2. Le DSA Effettive a cui viene revocato il riconoscimento possono reiterare l'istanza di riconoscimento entro 1 anno (12 mesi) dalla delibera di revoca come DSA Provvisoria, saltando la qualifica di DSA Sperimentale, se non sussistono motivi ostativi a carattere sportivo, normativo, amministrativo o gestionale e se sono accertati i requisiti previsti dalla qualifica.
3. Le DSA Provvisorie a cui viene revocato il riconoscimento, possono reiterare l'istanza di riconoscimento entro 1 anno (12 mesi) dalla delibera di revoca come DSA Sperimentale, se non sussistono motivi ostativi a carattere sportivo, normativo, amministrativo o gestionale e se sono accertati i requisiti previsti dalla qualifica.

**PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 16
Regolamento di Amministrazione e Contabilità**

1. Alle DSA si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CONI, Titolo VII, Capo I.
2. Il Piano dei Conti delle DSA con i relativi schemi di bilancio sono deliberati dalla Giunta Nazionale.

**Articolo 17
Norma transitoria**

1. Le DSA riconosciute alla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Nazionale sono confermate nelle attuali qualifiche anche in deroga ai requisiti previsti nel presente Regolamento. Per le DSA che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano confermate nella qualifica di DSA sperimentale e di DSA provvisoria, per il passaggio alla qualifica rispettivamente di DSA provvisoria e di DSA effettiva si applica , qualora sia più favorevole, il Regolamento attualmente vigente.